

Disciplinare in materia di cessione dei crediti vantati verso

l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento

Il presente disciplinare regola le cessioni dei crediti vantati dai fornitori nei confronti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito, APSS) della Provincia Autonoma di Trento; è finalizzato a fornire all'APSS adeguati strumenti per assicurare :

- la verifica sui crediti ceduti e azionati dai propri fornitori;
- la garanzia del corretto svolgimento delle procedure necessarie a dare eventuale esecuzione alle suddette cessioni e la corretta canalizzazione del pagamento;
- la tutela dell'APSS dalle conseguenti azioni intraprese da parte dei cessionari e dei cedenti.

ART. 1 Normativa di riferimento

I riferimenti normativi del presente disciplinare sono:

- *l'art. 1260 del codice civile che, al comma 1, dispone: "Il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge";*
- *l'art. 9 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E (sul contenzioso amministrativo) secondo il quale: " sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto, alcun sequestro, né convenirsi cessioni se non vi aderisca l'amministrazione interessata";*
- *l'art. 70, terzo comma, del Regio Decreto n. 2440 del 18.11.1923 secondo il quale "Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture, ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248...";*
- *la legge 21 febbraio 1991, n. 52 "disciplina della cessione dei crediti di impresa";*
- *il decreto n. 40 del 18.01.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni";*
- *le circolari n. 22 del 29.07.2008 e n. 29 del 08.10.2009 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contenenti chiarimenti in merito al decreto ministeriale n. 40 del 18.01.2008;*
- *decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;*
- *Legge 30 aprile 1999, n.130 come modificata ed integrata dal D.L. n. 145/2013 convertito L. n. 9/2014 - Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;*
- *la legge n. 136 del 13 agosto 2010 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e le relative determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture n. 8 del 18 novembre 2010, punto 4, n. 10 del 22 dicembre 2010, punto 2.8 e n.4 del 7 luglio 2011, punto 4.9;*
- *ANAC, determinazione n. 4 del 2011 e delibera n. 556 del 2017;*

- *Decreto Legislativo n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e s.m.i. e casistica applicativa;*
- *art 13 bis Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Legge maggio 2012 , n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;*
- *Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012 e successive modifiche di cui al decreto Ministero Economia e Finanze del 19/10/2012;*
- *Decreto Ministeriale 13 marzo 2013, art 4;*
- *Decreto Legge dell' 8 aprile 2013, n. 35 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali;*
- *Circolare del 24 aprile 2013, n. 19 - Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 - Prime indicazioni operative alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti del Servizio sanitario nazionale;*
- *Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89- Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;*
- *Decreto Ministeriale del 27 giugno 2014 - Strumenti per favorire la cessione di crediti certificati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;*
- *Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015);*
- *Decreto Ministeriale dell'11 marzo 2015. Modifiche ed integrazioni al decreto 27 giugno 2014, recante strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*
- *Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 15 del 13.04.2015 ultimo paragrafo ad oggetto: "attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva";*
- *Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici.*

ART. 2

Cedibilità del credito

Il cedente può trasferire, ex art. 1260 c.c., a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Quando il debitore ceduto sia una Pubblica Amministrazione e la cessione sia riferita a crediti derivanti dalle tipologie di contratto di cui all'art. 9 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. E, e all'art. 70, terzo comma, del Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923, (somministrazioni, forniture ed appalti), in deroga al principio generale (art. 1260 del c.c.), il creditore cedente deve chiedere il consenso all'Amministrazione interessata. Non si intendono ricomprese nella cessione le somme trattenute a titolo di ritenuta di garanzia ai sensi dell'art 11 D. lgs. n. 36/2023.

Il consenso alla cessione, o il rifiuto della stessa, viene espresso dal Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi RUP) che, con il supporto dei servizi a vario titolo coinvolti (Servizio Bilancio, Servizio di Internal audit e gestione fiscale e nel caso sussistano questioni di elevata complessità giuridica tali da oltrepassare l'ordinaria competenza amministrativa/gestionale della struttura competente, Umse Affari legali e contenzioso) provvederà a predisporre la relativa comunicazione da trasmettere via pec al cedente ed al cessionario e, per conoscenza, al Servizio Bilancio, entro il termine attualmente previsto in 30 giorni dalla notifica dell'atto (art 6 allegato II-

14 al dlgs 36/2023 come modificato dall'art 40 del DL 19/2014 comma 1). Ai sensi dell'art 15 del Dlgs 36/2023, il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

ART. 3

Forma della cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione

Salvo quanto disposto dai successivi art.10 e 11 del presente disciplinare, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al Dlgs 36/2023 le cessioni di credito, ai fini dell'opponibilità, devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio e devono essere notificate ad APSS quale debitore ceduto portanti l'indicazione del titolo e dell'oggetto del credito (artt.69 e 70 del R.D. 18.11.1923, n. 2440). La notifica rimane priva di effetto riguardo ai documenti per i quali sia completato il processo di liquidazione alla data della cessione.

Si precisa che l'art. 70 del citato R.D. nell'operare il rinvio al divieto contenuto all'art.9 all.E della L.n.2248/1865 si riferisce alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, e in generale alle figure negoziali riconducibili alla categoria dei "contratti di durata" (assoggettabili peraltro alla ritenuta di garanzia ai sensi dell'art 11 Dlgs 36/2023).

ART. 4

Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione

Le cessioni relative a crediti di importo inferiore alla soglia prevista dall' articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, derivanti dai contratti in corso di esecuzione, dai contratti di appalto, somministrazione e fornitura disciplinati dal codice degli appalti, redatte con la forma di cui al precedente articolo e per le quali non deve essere applicata la procedura di cui all'art. 48 bis DPR 29/9/1973 n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, sono efficaci ed opponibili ad Apss se la stessa non le rifiuta con comunicazione da trasmettere, sia al cedente che al cessionario, entro 30 giorni dalla notifica. Le cessioni di cui sopra pertanto si intendono tacitamente accettate se non rifiutate entro il suddetto termine.

Qualora il credito ceduto sia superiore alla soglia prevista dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e derivi da contratti in corso, da contratti di somministrazione e fornitura e comunque da tutti i contratti disciplinati dal D.Lgs. 36/2023, deve essere attivata la procedura di cui all'art. 48 bis DPR 29/9/1973 n. 602 (rif. circolare MEF n. 29 del 08.10.2009, avente ad oggetto Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed inoltre rif. circolare MEF n. 15 del 13.04.2015 ultimo paragrafo ad oggetto: "Attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva").

Il soggetto cedente, in occasione della notifica della cessione, deve inoltrare ad Apss una richiesta di accettazione espressa della cessione del credito, accompagnata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali per consentire di effettuare preventiva verifica in capo al soggetto cedente circa la regolarità contributiva attestata dal DURC in corso di validità (analoga verifica dovrà essere effettuata nei confronti del cessionario al momento del pagamento).

Qualora il DURC risulti regolare APSS effettua la verifica di cui alla circolare MEF n. 29/2009, sempre in capo al soggetto cedente.

Qualora quest'ultimo risulti "non inadempiente" e non risultino altre cause ostative, Apss comunica

ai contraenti accettazione o diniego, al momento del pagamento, e in caso di accettazione, effettua le verifiche in capo al soggetto cessionario.

In caso di DURC non regolare o di riscontrata inadempienza, Apss non può rendere il proprio esplicito consenso alla cessione del credito e deve procedere a rifiutarla espressamente entro 30 giorni dalla notifica.

Costituisce valido motivo per rifiutare la cessione, sempre entro 30 giorni dalla notifica, la mancata trasmissione da parte del cedente dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

ART. 5

Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione non rientranti nelle tipologie contrattuali

Le cessioni relative a crediti derivanti da fattispecie non riconducibili alla categoria dei contratti di durata di cui ai precedenti art. 3 e 4 sono soggette alla disciplina civilistica. Ne consegue che per le cessioni di crediti inerenti a contratti appartenenti ad altre tipologie contrattuali non opera la deroga alla disciplina codicistica, trovando applicazione gli artt. 1260 e ss e le leggi speciali; la cessione dei crediti è quindi immediatamente opponibile alla P.A. per effetto della sola notificazione, indipendentemente dall'accettazione.

Si applica altresì la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione della Pubblica Amministrazione, qualora il credito ceduto discenda da contratti che abbiano esaurito i loro effetti, ossia quando la prestazione del contraente è stata integralmente e correttamente eseguita. Nel suddetto caso il RUP provvederà ad attestare che le prestazioni sono esaurite e/o il contratto cessato.

In tali fattispecie, non essendo richiesto il consenso del soggetto pubblico ceduto, la verifica prevista dall'art. 48 bis, come indicato nella circolare n. 22/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente) al momento del pagamento a favore del cessionario. Tuttavia, qualora in occasione della notifica della cessione, le parti richiedano comunque l'accettazione della cessione del credito con specifico riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza, Apss effettuerà la verifica ex art. 48 bis con le modalità indicate nell'art. 5 del presente regolamento.

ART. 6

Cessione del credito e mandato all'incasso

La cessione di credito ed il mandato irrevocabile all'incasso, pur potendo essere utilizzati per raggiungere le medesime finalità, si differenziano sostanzialmente in quanto la cessione produce il trasferimento della titolarità del credito ad altro soggetto che diventa legittimato a pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato all'incasso (tipologia contrattuale inquadrabile nei rapporti di natura di mera gestione) conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del delegante (è quindi quest'ultimo che conserva la titolarità esclusiva del credito). Non è pertanto possibile, a fronte della notifica di una delega irrevocabile all'incasso, opporsi da parte di APSS alle disposizioni impartite dal creditore originario e contenute nel relativo mandato ad incassare. L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari dovrà pertanto eseguire il pagamento secondo le disposizioni impartite nella delega.

Nell'ipotesi in cui il soggetto cessionario è anche mandatario all'incasso e APSS rifiuta la cessione, il pagamento è effettuato comunque al soggetto a cui è stata conferito il mandato all'incasso (procura a riscuotere - cessionario in qualità di procuratore).

Qualora, nella fattispecie di cui sopra, ricorra anche la necessità di effettuare la verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, non sarà applicata la procedura prevista dalla circolare MEF

n. 29/2009 (da ritenersi applicabile solo in caso di cessione in quanto citata espressamente), pertanto la suddetta verifica sarà effettuata solo nei confronti del creditore originario/mandante e non anche in capo al mandatario.

Infine, in presenza di un mandato all'incasso il creditore può validamente cedere il proprio credito, anche dopo aver conferito ad altro soggetto la delega all'incasso del suddetto credito, sempre che, prima della cessione, il delegato mandatario non abbia già incassato le somme relative.

ART. 7

Applicazione dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni

La normativa sulla tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato, ivi comprese le clausole di tracciabilità. La mancata comunicazione di detto conto corrente ad APSS costituisce motivo per rifiutare la cessione.

Si richiamano in proposito le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 di cui alla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, paragrafo 4.9 e la determinazione ANAC n. 4 del 2011 e deliberazione n. 556 del 2017.

ART. 8

Eccezioni opponibili al cessionario

APSS, anche successivamente all'accettazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al creditore cedente, comunque tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente: sia le eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito, sia le eccezioni relative ai fatti estintivi (quali ad esempio la compensazione o che il credito non risulta essere certo, liquido ed esigibile).

ART. 9

Crediti futuri

Per la cessione di crediti futuri si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e di cui all'allegato II.14 al Dlgs 36/2023 (codice dei contratti pubblici).

Ai sensi dell'art. 3 della citata Legge n. 52/1991, la cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

Si applica inoltre quanto previsto dall'ultimo paragrafo della circolare MEF n. 15 del 13.04.2015 avente ad oggetto "Attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva" nel quale viene tra l'altro evidenziato che "le verifiche fiscali e contributiva non possono che riferirsi al momento in cui sorge effettivamente il credito certo, liquido ed esigibile, ancorché l'atto di cessione dei crediti futuri sia stato perfezionato in epoca anteriore all'insorgere della specifica obbligazione commerciale per la quale si verifica il subingresso del cessionario".

ART. 10

Cessione di crediti nel nuovo sistema della Piattaforma per la Certificazione del Credito MEF

In caso di cessione di un credito certificato con utilizzo della Piattaforma dei crediti commerciali di cui all'articolo 7, comma 1, del DL n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, la cessione, effettuata con le modalità e nel rispetto della normativa sopra richiamata, può essere stipulata mediante scrittura privata, senza quindi la necessità di avvalersi di soggetti terzi e senza oneri per le parti (la cessione in tal caso può essere effettuata esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente, ovvero da quest'ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 11, comma 12-quinquies del decreto - legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99). Le suddette cessioni dei crediti certificati a mezzo PCC sono efficaci ed opponibili nei confronti di APSS (debitore ceduto), qualora questa non la rifiuti entro 7 giorni dalla ricezione (notifica) della comunicazione di cessione (data di comunicazione della cessione alla P.A. attraverso il sistema PCC). La comunicazione automatica inviata dal sistema alla P.A. ceduta assolve all'obbligo di notificazione.

La P.A. ceduta deve manifestare l'eventuale rifiuto (anche parziale) all'operazione di cessione entro sette giorni dalla data di notifica. Per questa modalità particolare di cessione, la Legge di stabilità 2015, impone l'acquisizione del DURC in corso di validità. Per le modalità operative si rinvia alle note esplicative del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 11

Cessione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione

In caso di cessioni a titolo oneroso di uno o più crediti effettuate a favore di SPV (special purpose vehicle), note come operazioni di "cartolarizzazione", ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (come modificata ed integrata dal D.L. n. 145/2013 convertito L. n. 9/2014), si applica la disciplina speciale dettata dall'art. 4, comma 4 bis. Pertanto in tale specifico caso non necessita la notifica ad Apss dell'avvenuta cessione essendo da osservare esclusivamente l'obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione e la comunicazione della cessione, al debitore ceduto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec. La normativa in materia di cartolarizzazione dei crediti costituisce una normativa speciale rispetto a quella in materia della cessione dei crediti derivanti da contratti pubblici; l'art. 4, comma 4-bis della L. n. 130/1990 si applica pertanto anche al caso di cessione di crediti nascenti da contratti disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023).

ART. 12

Procedura interna

CESSIONE DI CREDITO - Salvo quanto previsto dal precedente art. 10 del presente disciplinare, le cessioni di credito, redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono pervenire ad APSS, quale debitore ceduto, per il tramite di atto notificato ai sensi della vigenti disposizioni di legge in materia ovvero nelle forme degli atti processuali o, in alternativa, attraverso canale informatico a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Per quanto esposto nel presente disciplinare, si stabilisce la seguente procedura interna in seguito a notifica atto cessione di credito (anche pervenuto a mezzo PEC):

1. L'atto pervenuto al Servizio Affari Generali, ufficio protocollo, viene assegnato:

per competenza al Servizio Bilancio

per conoscenza: al Servizio Internal audit e gestione fiscale

-

Il Servizio Bilancio inoltra l'atto pervenuto al UMSE Affari legali e contenzioso nei casi di elevata complessità giuridica previsti all'art. 2.

Il Servizio Bilancio :

- procede alla trasmissione e conseguente assegnazione per competenza al servizio titolare della gestione del contratto dal quale discende il credito ceduto e al corrispondente RUP;
- assegna inoltre al Rup competente un tempo congruo per la valutazione di accettazione o diniego della cessione del credito, in ogni caso entro 15 giorni dalla notifica e garantendo in tal modo un termine compatibile per l'evasione della pratica entro e non oltre i 30 giorni decorrenti dalla data di notifica;
- verifica l'esistenza del credito ceduto, effettua analisi formale dell'atto, che il contratto sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che sia stato regolarmente notificato ad APSS;
- verifica se la cessione rientra nelle previsioni di cui alla legge 30 aprile 1999 , n. 130 (come modificata ed integrata dal D.L. n. 145/2013 convertito L. n. 9/2014) cc.dd. cartolarizzazione;
- verifica se vi siano altre cessioni di credito derivanti dal medesimo contratto per le quali vi sia stata accettazione o esecuzione;
- verifica l'esistenza di qualsiasi causa o circostanza che giustifichi il rifiuto espresso alla cessione del credito;
- acquisisce l'esito della verifica di cui al successivo punto 3;
- sulla base degli esiti dell'istruttoria del Rup predispone gli atti necessari per la formalizzazione del riscontro a cura del medesimo Rup;
- in caso di riscontrata "non inadempienza" e accettazione della cessione, il Servizio Internal Audit e gestione fiscale procede all'inserimento nella scheda anagrafica di tutte le opportune variazioni atte a far sì che siano rispettate le modalità di pagamento derivanti dall'accordo tra cedente e cessionario.

2. Il Servizio Bilancio:

- riscontra che il soggetto cedente risulti "non inadempiente" alle verifiche effettuate ai sensi delle citate Circolari MEF n. 29/2009 e n. 15/2015, nei casi e con le modalità dalle stesse previste;
- trasmette l'esito della verifica al Rup.

3. L'UMSE Affari Legali e contenzioso:

- fornisce i pareri nei casi di elevata complessità giuridica previsti all'art. 2; secondo le tempistiche stabilite in via generale per tutte le strutture aziendali.

MANDATO DELEGA ALL'INCASSO (PROCURA) - Il mandato all'incasso (delegazione di pagamento) redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve pervenire ad Apss per il tramite di atto notificato ai sensi della vigenti disposizioni di legge in materia ovvero nelle forme degli atti processuali o, in alternativa, attraverso canale informatico a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Per quanto esposto nel presente disciplinare, si stabilisce la seguente procedura interna in seguito a notifica atto cessione di credito (anche pervenuto a mezzo PEC):

1. L'atto pervenuto al Servizio Affari Generali, ufficio protocollo viene assegnato:
 - per competenza: al Servizio Bilancio
 - per conoscenza: al Servizio Internal audit e gestione fiscale
2. Il Servizio Bilancio:
 - effettua analisi formale dell'atto, che sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che sia stato regolarmente notificato ad APSS;
 - procede alla trasmissione e conseguente assegnazione per competenza al servizio titolare della gestione del contratto dal quale discende il credito ceduto e al corrispondente RUP;
 - garantisce il tempestivo inserimento nella scheda anagrafica di tutte le opportune variazioni atte a far sì che siano rispettate le modalità di pagamento derivanti dalla delegazione di pagamento;
 - comunica, ove sussistano cause ostative, eventuale rifiuto al pagamento al mandatario, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di notifica.

Art. 13 **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

Il Servizio Internal audit e gestione fiscale e il Servizio Bilancio curano la predisposizione di indirizzi e linee guida al fine di uniformare le attività ed il connesso processo documentale in riferimento agli atti di cessione e di delegazione di pagamento.

Il presente disciplinare entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data con cui il Direttore Generale adotta con propria deliberazione il provvedimento, trasmesso poi per opportuna conoscenza anche al Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento. A decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sarà applicabile alle cessioni di credito che saranno notificate successivamente alla suddetta data, anche se riferite a contratti o rapporti già in essere.

Servizio proponente	Servizio bilancio e Servizio Internal Audit e gestione fiscale	Dott. Dennis Valentini - Dott. Massimo Caputo
Controllo	UMSE Affari legali e contenzioso	Avv. Angela Colpi
Validazione	Dipartimento affari economico finanziari, generali e amministrativi	Dott. Andrea Maria Anselmo
Approvazione testo	Direttore Amministrativo	Dott.ssa Sara Girardi